



L.R. 3.2.2006, n. 2, art.9

**"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"
Contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria
non finanziabili in conformità ad altre leggi di spesa regionali.**

SCHEMA DI DISCIPLINARE



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E SPORT
SEGRETERIA REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: L.R. 3.2.2006, n. 2 art.9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"
Contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria

Comune di: _____

Lavori di: _____

Importo dei lavori: € _____

Programma di riparto approvato con DGR n. _____ del _____

Contributo assegnato: € _____

Disciplinare recante le modalità per la gestione del programma di riparto

Art. 1 Impegni del comune

Il comune di _____ si impegna ad eseguire i lavori relativi all'oggetto, consistenti in _____

per un costo complessivo di almeno € _____, garantendo la disponibilità di € _____
mediante l'utilizzo di risorse proprie o attribuite da enti pubblici diversi dalla Regione, soggetti privati, **nonché risorse comunitarie eventualmente assegnate dalla Regione.**

Il Comune si impegna altresì a rendicontare le spese sostenute, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, **entro _____ giorni decorrenti dalla sottoscrizione del disciplinare.**

Il Comune si impegna altresì al rispetto dei seguenti ulteriori adempimenti:

- Apposizione nel cantiere di un cartello avente i contenuti di cui all'Allegato "1" al presente atto;
- Compilazione su supporto magnetico, a lavori eseguiti, della documentazione illustrativa dell'intervento realizzato con i contenuti di cui all'Allegato "2" al presente atto.

Art. 2 Codice Unico di Progetto

Acquisita la comunicazione relativa all'intervenuto finanziamento, il Comune provvede ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge 16.1.2003, n° 3 e Deliberazione CIPE n° 143 in data 27.12.02.

All'acquisizione di tale codice provvede il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, ovvero il coordinatore unico dell'intervento di cui all'art. 6, comma 2, della LR n° 27/03 che si accredita nel sito Internet appositamente attivato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.cipecomitato.it/cup.asp).

Acquisito l'accesso alla procedura, nonché la UserName e la Password, il soggetto che ha attivato la stessa può procedere alla richiesta del CUP, inserendo i dati del progetto conformemente alle istruzioni indicate nel sito.

E' obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento.

In assenza di codici CUP non saranno possibili erogazioni.

Il codice viene pertanto contestualmente comunicato alla Provincia ed alla Regione.

Art. 3 Adempimenti preliminari all'erogazione del contributo

Il Comune può richiedere alla Giunta Regionale, Direzione Lavori Pubblici, erogazioni corrispondenti a spese maturate per lavori, nei limiti di cui all' articolo 4.

Contestualmente all'invio delle predette richieste, il Comune provvede a trasmettere all'organo di collaudo, dandone menzione nella richiesta di erogazione, gli stati di avanzamento relativi ai lavori eseguiti, allegando anche la relativa documentazione contabile ed amministrativa.

Nel caso in cui per il collaudo dei lavori sia prevista l'emissione di un certificato di regolare esecuzione, la documentazione di cui sopra è trasmessa al Genio Civile competente per territorio.

L'organo di collaudo, ovvero il Genio Civile, verifica mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi di cui alla legge regionale ed al provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo. L'organo di collaudo, è tenuto altresì a redigere il verbale dei sopralluoghi in corso d'opera ed a trasmetterlo alla Direzione Lavori Pubblici.

Art. 4 Erogazione del contributo

La Giunta Regionale, Direzione Lavori Pubblici, anche sulla base dei verbali in corso d'opera acquisiti dall'organo di collaudo o degli accertamenti effettuati a campione dal Genio Civile competente per territorio, secondo le modalità dell'art. 54, comma 2 della L.R. 27/03, eroga il contributo al Comune, applicando una riduzione del relativo importo commisurata all'aliquota applicata in sede di programma di riparto approvato dalla Giunta Regionale.

Non sono emesse erogazioni nel corso dei lavori per importi superiori al 90% del contributo complessivamente spettante.

Art. 5 Rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento e verifiche

La Giunta Regionale, Direzione Lavori Pubblici, si riserva di attuare verifiche a campione circa il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione dell'intervento.

Analoghe verifiche a campione sono disposte in relazione alla rispondenza delle opere realizzate con il progetto eventualmente ammesso a finanziamento regionale.

Nel caso di motivate esigenze espresse dal Comune, sono ammesse, previo apposito decreto del Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici, proroghe ai tempi di realizzazione dell'intervento e di dismissione degli immobili. L'inosservanza dei termini relativi alla rendicontazione delle spese sostenute comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 54, comma 6, della L.R. 27/2003.

Art. 6 Saldo del contributo

Acquisito il provvedimento mediante il quale il Comune ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, viene accertato in via definitiva, con atto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, il contributo spettante ed erogato il saldo relativo, che viene determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile nel provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo stesso.

Ai fini dell'ottenimento dell'intero ammontare del contributo il Comune è pertanto tenuto a rendicontare una spesa almeno pari a quella ritenuta ammissibile come sopra evidenziata.

Non è accordata la liquidazione del saldo del contributo spettante al Comune fino a che questo non abbia provveduto a trasmettere alla Regione prova fotografica dell'apposizione in cantiere del cartello di cui all'Allegato "1" al presente atto, nonché la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato elaborata su supporto magnetico, utilizzando lo schema che costituisce l'Allegato "2".

Il materiale di cui all'Allegato "2" viene utilizzato dalla Regione per finalità inerenti la pubblicizzazione dell'intervento finanziario attuato con i contributi di cui alla LR 17.01.03 n° 3 art 52.

Art. 7 Attività finalizzate all'esecuzione dei lavori

Sono a carico del beneficiario del contributo le attività relative alla progettazione, all'appalto, alla direzione, alla contabilizzazione dei lavori e a quant'altro attiene l'esecuzione dei lavori fruenti del contributo regionale;

Art. 8 Oneri a carico del beneficiario

Il soggetto realizzatore dovrà acquisire a sua cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle vigenti normative;

Art. 9 Responsabilità

Il soggetto realizzatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato;

Art. 10 Esecuzione dei lavori

I lavori sono eseguiti col sistema a misura oppure a corpo oppure a corpo e a misura in conformità alle vigenti normative; la liquidazione degli acconti in corso d'opera e finale, all'impresa da parte del soggetto beneficiario, avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori eseguiti e delle forniture effettuate valutate con i prezzi unitari risultanti dall'offerta in sede di affidamento delle opere e delle forniture. A tal fine, i soggetti realizzatori, che risultano ricompresi tra quelli di cui all'art. 2 comma 2, lettere a) della L.R. 7.11.2003, n.27, sono tenuti a predisporre la contabilità dei lavori con le modalità stabilite per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui alla legge regionale sopra menzionata ed alla legislazione statale vigente in materia di lavori pubblici. Le economie conseguite a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal soggetto beneficiario nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione della Regione. Analoga autorizzazione deve essere acquisita per le eventuali perizie di variante e suppletive. Dette autorizzazioni sono concesse sulla base della verifica di conformità dei nuovi e/o diversi lavori alle leggi regionali in oggetto nonché ai provvedimenti amministrativi regionali ad esse conseguenti.

Art. 11 Normative di riferimento

Il soggetto realizzatore si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di appalto, con particolare riferimento alla L.R. 7.11.2003, n.27, nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Direzione LL.PP. e/o del Genio Civile competente per territorio.

Il soggetto realizzatore si impegna altresì a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto presentato in sede di istanza di finanziamento e ad assicurare la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dell'intero progetto anche in caso di aumento dei costi.

Art. 12 Maggiori oneri

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o di pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

Art. 13 Collaudo

Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito dal o dai collaudatori all'uopo nominati ai sensi dell'art. 48 comma 1 della L.R. n° 27 del 7.11.2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore.

Gli stessi collaudatori, oltre a definire i rapporti tra il soggetto beneficiario e le imprese appaltatrici devono procedere a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto beneficiario nei confronti della Regione.

I collaudatori provvedono inoltre ad eseguire gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Art. 14 Controversie

Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto realizzatore, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, che non si siano potute definire sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra il soggetto realizzatore e le Imprese appaltatrici sono a carico del soggetto stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di

Per la Giunta Regionale

L.R. 3.2.2006, n. 2 art.9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"
Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria
Comune di :
Intervento di :

ALLEGATO 1**COLORI**

Il colore della barra identificativa della Regione Veneto dovrà essere **Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati**.

La linea di demarcazione e il colore dei caratteri dovrà rispettare i seguenti codici cromatici utilizzati per l'immagine coordinata della Regione Veneto:

Impostazioni cromatiche per office:

ROSSO 0
VERDE 102
BLU 0

Impostazioni cromatiche tipografiche:

CIANO 82
MAGENTA 21
GIALLO 100
NERO 28

Per la riproduzione monocromatica, avendo a disposizione solo il colore nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo contenente il logo ed inserire il logo in colore nero su sfondo bianco.

L.R. 3.2.2006, n. 2 art.9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"
Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria
Comune di :
Intervento di :

ALLEGATO 2

L.R. 03.02.2006, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006"
Art. 9 - Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria

**Documentazione Informativa relativa
all'intervento eseguito**

Comune di _____ Prov. _____
Oggetto dell'intervento _____
Ubicazione: Comune _____ via _____ n. _____
Foglio _____ Mapp. _____

Importo dei lavori € _____
Contributo regionale concesso € _____

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO REALIZZATO E LE FINALITÀ CONSEQUENTI ^{(2) (3)}**GRAFICI DI PROGETTO PIÙ SIGNIFICATIVI** ^{(3) (4)}

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL'INTERVENTO ⁽³⁾ ⁽⁵⁾

Note:

- (1) L'elaborato va redatto su supporto informatico e consegnato alla Direzione Lavori Pubblici attraverso posta elettronica al seguente indirizzo: llpp@regione.veneto.it. Il file può comunque essere inserito in apposito floppy disk o compact disk e trasmesso via posta.
- (2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento ai miglioramenti apportati al servizio reso. Vanno fornite indicazioni specifiche sull'utenza ed il relativo bacino.
- (3) Il quadro va ampliato secondo necessità.
- (4) Vanno inseriti in questo quadro piante e progetti dell'intervento rappresentato in scala adeguata.
- (5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell'intervento realizzato. Il livello di definizione sarà adeguato al formato.